

D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 (1).

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (2).

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automatico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. *Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.*

1.1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, di seguito denominati «strumenti».

2. *L'art. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV, ha disposto che l'espressione « marchio CE» figurante nel presente decreto è sostituita dall'espressione «marcatatura CE».*

2.1. Agli effetti del presente decreto si intende:

- a. per «strumento per pesare» uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;
- b. per «strumento per pesare a funzionamento non automatico» uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;
- c. per «organismo notificato» un organismo designato da uno degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali esso è stato designato. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento

2.2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere a) e b) seguenti:

- 2.2.a.1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;
- 2.2.a.2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo;
- 2.2.a.3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

- 2.2.a.4. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- 2.2.a.5. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- 2.2.a.6. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;
- b. tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

3. *Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV.*

- 3.1. Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il marchio di conformità CE.
- 3.2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le procedure di valutazione della conformità contemplate dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali (4).

4. *Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV.*

- 4.1. Sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I gli strumenti riconosciuti conformi alle norme nazionali di attuazione delle «norme armonizzate» i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è pubblicata apposita comunicazione recante gli estremi identificativi delle norme nazionali anzidette.

5. *Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV*

- 5.1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è attestata, a scelta del richiedente, mediante una delle due procedure seguenti:
 - a. l'«esame CE del tipo» di cui all'allegato II, punti 1, seguito «dalla dichiarazione di conformità al tipo garanzia delle qualità della produzione» di cui all'allegato II, punto 2, oppure dalla «verificazione CE» di cui all'allegato II, punto 3. Questo esame del tipo non è obbligatorio sia per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici, sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico;
 - b. la «verificazione CE all'unità» di cui all'allegato II, punto 4.
- 5.2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1. La domanda intesa ad ottenere la designazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. La designazione può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente decreto (5).
- 5.3. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti soddisfino anche le disposizioni sopraindicate (5).
- 5.4. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse o che accompagnano gli strumenti (5).

6. *Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV.*

- 6.1. La marcatura CE di conformità e gli altri dati richiesti secondo quanto specificato nell'allegato IV, punto 1, devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità CE.
- 6.2. Le iscrizioni di cui all'allegato IV, punto 2, devono essere apposte in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile su tutti gli altri strumenti.
- 6.3. È vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (6).

7. *Così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV.*

- 7.1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta marcatura non soddisfano i requisiti del presente decreto benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 7.2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dà al fabbricante o al suo rappresentante un termine perentorio per conformare gli strumenti alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero.
- 7.3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti strumenti dal mercato e ne vieta oppure ne limita l'immissione sul mercato, informandone immediatamente la Commissione europea. Il ritiro dal mercato è a cura e spese dell'interessato.
- 7.4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonché la possibilità di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3 (7).

8. *Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV.*

- 8.1. Qualora uno strumento usato per applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), contenga o sia collegato a dispositivi che non sono stati sottoposti alla valutazione di conformità di cui all'art. 5, ciascuno di tali dispositivi reca il simbolo restrittivo d'uso definito dall'allegato IV, punto 3. Tale simbolo deve essere apposto sui dispositivi in modo ben visibile e indelebile.

9. *Riportato al n. A/.*

- 9.1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.
- 9.2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità rilasciate ai sensi del presente decreto devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che comunica, entro novanta giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi del Comitato centrale metrico.
- 9.3. Nei casi di cui al comma 2, il comportamento dell'organismo notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca della designazione dell'organismo stesso (8).

10. *Riportato al n. A/.*

- 10.1. Sono tenuti alla verifica periodica contemplata dall'art. 12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (9), e successive modificazioni coloro che utilizzano strumenti per gli impieghi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).

10.2. Nella verifica periodica si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, fissate dal testo unico richiamato nel comma 1.

11. Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

11.1. Agli strumenti non si applicano le disposizioni dell'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (10), e successive modificazioni. Per quelli di importazione da uno Stato extracomunitario gli uffici doganali ne consentono l'importazione solo se recano almeno l'indicazione del nome del fabbricante e quella della portata massima.

12. Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

12.1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:

- a. gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalità, delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella verifica periodica degli strumenti;
- b. i criteri e le modalità da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);
- c. le modalità della sorveglianza per il controllo del corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;
- d. gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente decreto a direttive comunitarie in materia di strumenti;
- e. ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto.

12.2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (10), e successive modificazioni.

13. Riportato al n. A/II.

13.1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (11), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da uno a tre milioni.

13.2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (12), e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

14. Riportato al n. A/XVII. (10) Riportato al n. A/I.

14.1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

15. Gli allegati sono stati modificati dagli artt. 8-14, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40, riportato al n. A/XXXV.

15.1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993.

15.2. Gli strumenti ammessi alla verifica prima e alla legalizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 (13), e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sottoposti alla verifica prima sino al 31 dicembre 2002.

15.3. Gli strumenti che sono stati oggetto, in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, di approvazione CEE del modello in conformità alle disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 12 agosto 1982, n. 798 (14), e 23 agosto 1982, n. 845, e successive modificazioni, possono essere sottoposti alla verifica prima CEE,

di cui ai predetti decreti presidenziali, sino al 31 dicembre 2002, o sino alla data di scadenza dell'approvazione, ove quest'ultima sia anteriore.

- 15.4. Gli strumenti recanti i bolli metrici o i marchi CEE applicati a seguito di esito positivo rispettivamente della verifica prima e di quella CEE di cui ai commi 2 e 3, precedenti possono essere messi nel mercato e in servizio sino al 31 dicembre 2002.
- 15.5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (10), e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili col presente decreto.
- 15.6. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, fatta eccezione per quanto disposto ai commi 3 e 4.

(Si omettono gli allegati) (15)